



DED CONSULTING SRL

**PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLBLOWING DI CUI ALL'ART. 1 DEL
D.LGS. N. 24/2023 ENTRATO IN VIGORE IL 17 DICEMBRE 2023**

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Indice.

1. La Società	pag. 3
2. La Procedura Whistleblowing	pag. 3
3. Scopo e Obiettivi	pag. 5
4. Soggetti destinatari e coinvolti	pag. 5
5. Oggetto e contenuto delle Segnalazioni	pag. 6
6. Canale di comunicazione interno	pag. 8
7. Gestione delle Segnalazioni	pag. 9
8. Iter istruttorio	pag. 10
9. Azioni da intraprendere	pag. 12
10. Segnalazioni anonime	pag. 12
11. Segnalazioni esterne	pag. 13
12. Divulgazione pubblica	pag. 13
13. Tutela da ritorsioni	pag. 13
14. Tutela della riservatezza	pag. 14
15. Trattamento dei dati personali	pag. 15

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

1. La Società.

- 1.1 DeD Consulting Srl (di seguito “**DeD**” o “**Società**”) è una Società di Mediazione creditizia e Consulenza finanziaria indipendente specializzata nel settore Corporate, regolarmente iscritta al n. M08 dell’Albo OAM - Organismo Agenti e Mediatori (sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia).
- 1.2 I dati della **Società** sono i seguenti:
 - a) Sede legale Largo Olgiata 15, 00123 Roma (RM);
 - b) Sede operativa Via di Villa Severini 54, 00191 Roma (RM);
 - c) PEC ded-consulting@legalmail.it;
 - d) Email info@dedconsulting.it;
 - e) Partita IVA e Codice Fiscale 06359441000;
 - f) Numero Rea RM 964113;
 - g) Data di costituzione 22 dicembre 2000;
 - h) Capitale Sociale Euro 240.000,00 i.v.
- 1.3 **DeD** svolge la propria attività professionale nel rispetto delle Leggi, Regolamenti e Normative vigenti e intende favorire la diffusione di una cultura aziendale improntata alla legalità, caratterizzata da comportamenti corretti e da un efficiente sistema di corporate governance, definendo, quindi, adeguati strumenti volti a prevenire, scoprire e comunicare condotte illecite e/o comunque poste in essere in violazione dei principi etici.
- 1.4 **DeD** ha strutturato un sistema di Procedure e di Controlli interni di primo e secondo livello, in grado di garantire e assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente Normativa di settore, sia nell’ambito della propria struttura, che per quanto concerne i rapporti con la Clientela, con la finalità di eliminare o minimizzare il rischio di commissioni di reati e violazioni nello svolgimento delle attività che risultino potenzialmente più esposte al manifestarsi di comportamenti illeciti.
- 1.5 Tutti i componenti del Team di **DeD** (persone con funzioni di Amministrazione, Direzione, Controllo e Rappresentanza delle attività aziendali, Dipendenti e Collaboratori) sono personalmente impegnati ad osservare la conformità delle norme bancarie/finanziarie a tutela della Clientela.
- 1.6 Il modello organizzativo che **DeD** ha posto in essere mira a contenere da un lato i costi e dall’altro a garantire un’efficace gestione e controllo dei rischi derivanti dall’inosservanza e dal mancato adeguamento alle norme di Legge, dei Regolamenti e dello Statuto applicabili all’attività svolta dalla **Società** e all’identificazione dei rischi a cui la stessa è esposta.
- 1.7 Detto modello organizzativo prevede che le funzioni “core” (Commerciale, Operativa, Controlli, etc.), relative alle attività tipiche di un Mediatore creditizio, siano gestite direttamente e che siano eventualmente demandate in outsourcing, a Fornitori scelti di volta in volta, quelle di supporto all’attività principale (Consulenti Legali, Consulenti del Lavoro, Professionisti, Commercialisti, Fiscalisti, Tecnici IT, etc.).

2. La Procedura Whistleblowing.

- 2.1 **DeD** ha predisposto la presente **Procedura per le segnalazioni Whistleblowing** (di seguito “**Procedura Whistleblowing**”), al fine di rafforzare e ottimizzare il proprio sistema organizzativo, oltre che adempiere agli obblighi normativi specificatamente vigenti in materia.
- 2.2 La presente **Procedura Whistleblowing** ha, quindi, lo scopo di:
 - a) disciplinare il processo di ricezione e gestione di Segnalazioni aventi ad oggetto atti e/o fatti, anche solo potenzialmente, contrari alla vigente Normativa di settore e ai Regolamenti e Procedure aziendali da parte di chiunque, nell’ambito delle attività lavorative svolte a favore di **DeD**, ne sia venuto a conoscenza (di cui ai successivi art. 6 e 7);
 - b) attivare un proprio Canale di comunicazione interno, in grado di garantire la riservatezza dei dati identificativi e delle informazioni di contatto del Segnalante (di cui al successivo art. 5.4, lett. a), del Segnalato (di cui al successivo art. 5.4, lett. f) e degli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione (di cui al successivo art. 5.4, lett. g), nonché della necessaria documentazione relativa alla Segnalazione (di cui al successivo art. 5.4, lett. da b) a e).

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

- 2.3 La presente **Procedura Whistleblowing** è pubblicata nella sezione **Compliance** del sito web di **DeD** e viene comunicata ai seguenti destinatari:
- Destinatari interni**, cioè persone con funzioni di Amministrazione, Direzione, Controllo e Rappresentanza delle attività aziendali, Dipendenti e Collaboratori (ivi compresi i soggetti ancora in prova), o candidati a posizioni lavorative vacanti;
 - Fornitori**, cioè tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, un'attività lavorativa, temporanea o stabile, a favore di **DeD**, anche sulla base di contratti di fornitura di beni e/o servizi esterni (Consulenti Legali, Consulenti del Lavoro, Professionisti, Commercialisti, Fiscalisti, Tecnici IT, Fornitori per uffici, etc.).
- 2.4 La presente **Procedura Whistleblowing** è stata:
- redatta dal **Responsabile Whistleblowing** (di cui al successivo art. 4.2.3), in conformità ai principi generali di condotta stabiliti dai trattati internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti dell'uomo;
 - approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del suo Presidente.
- 2.5 La data di redazione della presente **Procedura Whistleblowing** e dei successivi aggiornamenti viene riportata in calce all'Indice, con la finalità di mantenerne traccia storica.
- 2.6 I Destinatari interni (di cui al precedente art. 2.3, lett. a) devono essere in possesso della **Procedura Whistleblowing** nella sua ultima versione, affinché, una volta costituito il rapporto di lavoro, i Dipendenti e Collaboratori siano consci delle violazioni oggetto di Segnalazione (di cui al successivo art. 5) e delle modalità di effettuazione di tali Segnalazioni (di cui al successivo art. 6).
- 2.7 In attuazione di quanto previsto al precedente art. 2.6, l'avvenuta consegna della presente **Procedura Whistleblowing** e dei suoi successivi aggiornamenti risulta dalla firma apposta "*per ricevuta*" da parte di ciascun soggetto destinatario su un apposito Registro.
- 2.8 I Fornitori di beni e/o servizi (di cui al precedente art. 2.3, lett. b), sono tenuti a prendere visione della **Procedura Whistleblowing** pubblicata nella sezione **Compliance** del sito web di **DeD C**, affinché, una volta costituito il rapporto di collaborazione, gli stessi siano consci delle violazioni oggetto di Segnalazione (di cui al successivo art. 5) e delle modalità di effettuazione di tali Segnalazioni (di cui al successivo art. 6).
- 2.9 In attuazione di quanto previsto al precedente art. 2.8, i Contratti di fornitura o consulenza che verranno stipulati con ciascun Fornitore dovranno contenere la clausola di "*presa visione*" del **Codice Etico** pubblicato nella sezione **Compliance** del sito web di **DeD C**.
- 2.10 Il Quadro Normativo di riferimento per le Segnalazioni Whistleblowing è il seguente:
- 2.10.1 **Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 - c.d. Whistleblowing** (di seguito "**D. Lgs. n. 24/2023**"), recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". Pertanto, il **D. Lgs. n. 24/2023** disciplina la possibilità di segnalare comportamenti illeciti occorsi all'interno, tra l'altro, di tutti i "soggetti del settore privato", riscontrati da Amministratori, Dipendenti, Collaboratori, Fornitori, Professionisti, etc., durante la propria attività lavorativa e/o professionale, ovvero in costanza di rapporti giuridici e commerciali anche con "soggetti del settore privato", al fine di poterne definire la portata oggettiva (gli illeciti e le violazioni che possano essere oggetto di Segnalazioni) e soggettiva (coloro ai quali sia riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di Segnalazione), introducendo una disciplina unitaria dei Canali di comunicazione interni ed esterni e delle tutele riconosciute ai Segnalanti nel settore pubblico e privato.
- 2.10.2 **Procedura OAM per la Segnalazione delle violazioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 24/2023** (c.d. Whistleblowing).
- 2.10.3 Per completezza di informazioni, i destinatari della presente **Procedura Whistleblowing** (di cui al precedente art. 2.3) sono tenuti a prendere visione, oltre dei sopra menzionati **D. Lgs. n. 24/2023** e **Procedura OAM**, anche della documentazione di seguito indicata:
- Regolamento per la gestione delle Segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), in attuazione del **D. Lgs. n. 24/2023**;

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

- b) Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle Segnalazioni esterne, approvate con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023.

3. Scopo e Obiettivi.

- 3.1 **DeD** rientra tra i "soggetti del settore privato", di cui all'art. 2, comma 1, lett. q) del **D. Lgs. n. 24/2023**, tenuti ad attivare un proprio Canale di comunicazione interno delle violazioni (di cui al successivo art. 6).
- 3.2 Lo scopo della presente **Procedura Whistleblowing** è quello di fornire le indicazioni necessarie ai soggetti legittimati ad effettuare una Segnalazione ai sensi del predetto **D. Lgs. n. 24/2023** (di cui al successivo art. 4.2.1), garantendo in tal modo la corretta **Gestione Whistleblowing** nel pieno rispetto della vigente Normativa di settore.
- 3.3 Ai soggetti destinatari e coinvolti nella Segnalazione (di cui al successivo art. 4) è garantita, in tutte le fasi della presente **Procedura Whistleblowing** e fino all'esito finale della stessa, l'assoluta riservatezza rispetto alla loro identità e l'esclusione di ogni forma di ritorsione personale o professionale in ragione della Segnalazione effettuata.
- 3.4 Il sistema disciplinare aziendale, come previsto nel Modello ex D. Lgs. n. 231/2001, si applica anche nei confronti di chi viola la Gestione Whistleblowing (intendendo con tale dicitura sia la vigente Normativa di settore, che la presente Procedura). Il **trattamento dei dati personali** viene effettuato in conformità con la vigente Normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) e di cui al D. Lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101/2018 e in linea con le prescrizioni del **D. Lgs. n. 24/2023**, così come evidenziato in maniera più specifica nel successivo art. 15.

4. Soggetti destinatari e coinvolti.

- 4.1 La presente **Procedura Whistleblowing** si rivolge a tutti i soggetti che, venuti a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti, intendano segnalarli tramite il Canale di comunicazione interno (di cui al successivo art. 6).
- 4.2 I soggetti coinvolti nella presente **Procedura Whistleblowing** sono:
- 4.2.1 Segnalante:** soggetto, interno o esterno, che effettua la Segnalazione sulle violazioni riscontrate nell'ambito del proprio contesto lavorativo e al quale sono riconosciute le tutele previste dalla vigente Normativa di settore, in termini di riservatezza e protezione da comportamenti ritorsivi. Rientrano in tale categoria:
- a) persone con funzioni di Amministrazione, Direzione, Controllo e Rappresentanza delle attività aziendali;
 - b) Dipendenti e Collaboratori (ivi compresi i soggetti ancora in prova), o candidati a posizioni lavorative vacanti, se le informazioni sulle violazioni che intendano segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - c) Professionisti e Consulenti che collaborano con **DeD**; o ex-Dipendenti o ex-Collaboratori, se le informazioni sulle violazioni che intendano segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;
 - d) lavoratori o collaboratori di soggetti che cooperano o collaborano con **DeD**, fornendo beni o servizi o realizzando opere (Fornitori).
- 4.2.2 Segnalato:** soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione del fatto oggetto della Segnalazione.
- 4.2.3 Responsabile Whistleblowing:** gestore del Canale di comunicazione interno, autonomo e specificamente formato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del suo Presidente, al quale viene attribuito il compito di disciplinare il processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni ricevute.
- 4.2.4 Facilitatore:** soggetto che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Anche nei suoi confronti è prevista la medesima tutela riconosciuta al Segnalante, in quanto potrebbe essere destinatario di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione e/o del particolare rapporto che lo lega al Segnalante (di cui ai successivi art. 4.2.5 e 4.2.6).

4.2.5 Persone del medesimo contesto lavorativo legate al Segnalante: soggetti operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo che siano legati al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado. Anche in tal caso è prevista la medesima tutela riconosciuta al Segnalante.

4.2.6 Colleghi di lavoro del Segnalante: soggetti operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo (sono, quindi, esclusi gli ex Colleghi) che abbiano con il Segnalante un dimostrabile rapporto abituale e corrente. Anche in tal caso è prevista la medesima tutela riconosciuta al Segnalante.

4.2.7 Enti di proprietà del Segnalante (in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi), o presso il quale il Segnalante lavora o enti che operino nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante. Anche in tal caso è prevista la medesima tutela riconosciuta al Segnalante.

5. Oggetto e contenuto delle Segnalazioni.

5.1 Oggetto delle Segnalazioni sono esclusivamente le informazioni sulle violazioni di vigenti Normative nazionali e dell'Unione Europea riscontrate nell'ambito del contesto lavorativo del Segnalante.

5.2 Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza nell'ambito del rapporto con **DeD**.

5.3 In particolare, il Segnalante, utilizzando il Canale di comunicazione interno (di cui al successivo art. 6) e seguendo la procedura indicata, può effettuare **Segnalazioni Whistleblowing** circostanziate e non basate su meri sospetti, riguardanti esclusivamente le seguenti violazioni:

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, di cui sia venuto direttamente a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno della **Società**, ovvero dei rapporti (di qualsiasi tipo) con la **Società**;
- b) comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello di organizzazione e del Codice Etico adottato da **DeD**;
- c) illeciti che rientrino nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato del **D. Lgs. n. 24/2023**, ovvero degli atti nazionali che costituiscano attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'Allegato del **D. Lgs. n. 24/2023**, relativi, in ogni caso, ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d) atti od omissioni che ledano gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

- f) atti o comportamenti che, pur non rientrando espressamente nelle precedenti lett. da a) a e), possano potenzialmente vanificare l'oggetto o la finalità delle Disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori di cui alla precedente lett. c).
- 5.4 La Segnalazione ricevuta deve essere circostanziata e non basata su meri sospetti, al fine di consentire al **Responsabile Whistleblowing** di effettuare il dovuto iter istruttorio (di cui al successivo art. 8). In particolare, la Segnalazione ricevuta deve contenere i seguenti elementi:
- a) dati identificativi (fotocopia della Carta d'Identità, in corso di validità e del Codice Fiscale) e informazioni di contatto (numero telefonico, indirizzo, Email) del Segnalante e in quale rapporto si trovi con **DeD**;
 - b) circostanze di tempo e di luogo in cui si sia verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
 - c) relazione chiara e completa del fatto oggetto della Segnalazione;
 - d) documentazione necessaria per fornire elementi di fondatezza del fatto oggetto della Segnalazione;
 - e) ogni altra informazione che possa fornire ulteriori elementi di fondatezza del fatto oggetto della Segnalazione;
 - f) generalità e informazioni di contatto (numero telefonico, indirizzo, Email) del Segnalato, nonché la qualifica e il settore di attività, che consentano di contestualizzare il fatto oggetto della Segnalazione.
 - g) indicazione di altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione e che, pertanto, possano riferire su detta Segnalazione.
- 5.5 Qualora il fatto oggetto della Segnalazione non risulti adeguatamente circostanziato, il **Responsabile Whistleblowing** può chiedere al Segnalante elementi integrativi tramite il Canale di comunicazione interno (di cui al successivo art. 6) o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.
- 5.6 Non possono essere effettuate Segnalazioni che:
- a) non riguardino le violazioni indicate esplicitamente al precedente art. 5.3;
 - b) riguardino violazioni, condotte, omissioni per le quali il Segnalante non posseda fondati motivi di conoscenza diretta;
 - c) siano pretestuose, diffamatorie o calunniose;
 - d) siano già di dominio pubblico;
 - e) abbiano natura discriminatoria, in quanto riferite a motivi religiosi, orientamenti sessuali, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto Segnalato;
 - f) costituiscano forme di abuso e/o strumentalizzazione della **Gestione Whistleblowing** (intendendo con tale dicitura sia la vigente Normativa di settore, che la presente Procedura);
 - g) riguardino esclusivamente interessi di carattere personale con Dipendenti e/o Collaboratori e/o figure gerarchicamente sovraordinate, senza alcun collegamento con l'attività aziendale.
- 5.7 Le tutele accordate al Segnalante dal Capo III del D.lgs. n. 24/2023 non verranno garantite nei casi indicati al successivo art. 9.6. In particolare, qualora:
- a) sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia;
 - b) il Segnalante sia ritenuto responsabile in sede civile per aver effettuato la Segnalazione in malafede, con dolo o colpa grave.
- 5.8 In attuazione del precedente art. 5.7 **DeD**, su proposta del **Responsabile Whistleblowing**, di concerto con il Responsabile Controlli, procederà nei riguardi del Segnalante all'applicazione dei provvedimenti ritenuti opportuni (di cui al successivo art. 9).
- 6. Canale di comunicazione interno.**
- 6.1 **DeD** ha attivato un Canale di comunicazione interno in grado di garantire la riservatezza dei dati identificativi e delle informazioni di contatto del Segnalante (di cui al precedente art. 5.4, lett. a), del

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Segnalato (di cui al precedente art. 5.4, lett. f) e degli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4, lett. g), nonché della necessaria documentazione relativa alla Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4, lett. da b) a e).

- 6.2 La gestione del Canale di comunicazione interno è affidata al **Responsabile Whistleblowing**, autonomo e specificamente formato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del suo Presidente, al quale viene attribuito il compito di disciplinare il processo di ricezione e gestione delle eventuali Segnalazioni ricevute.
- 6.3 Il Canale di comunicazione interno prevede che le Segnalazioni possano essere effettuate esclusivamente tramite una delle seguenti forme:
- 6.3.1 Attraverso la Email dedicata whistleblowing@dedconsulting.it**, di esclusiva competenza del **Responsabile Whistleblowing**.
- 6.3.2 Tramite posta ordinaria** indirizzata a: **Responsabile Whistleblowing** - DeD Consulting Srl - Via di Villa Severini 54 – 00191 Roma (RM). A tal riguardo, il Segnalante dovrà inviare la Segnalazione secondo le seguenti modalità, utilizzando tre buste:
- a) **la prima busta chiusa**, nella quale dovranno essere inseriti i dati identificativi e le informazioni di contatto del Segnalante (di cui al precedente art. 5.4, lett. a), del Segnalato (di cui al precedente art. 5.4, lett. f) e degli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4, lett. g);
 - b) **la seconda busta chiusa con all'esterno la dicitura "Whistleblowing"**, nella quale dovrà essere inserita tutta la necessaria documentazione relativa alla Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4, lett. da b) a e), in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione;
 - c) **la terza busta chiusa con all'esterno la dicitura "Riservato"**, nella quale dovranno essere inserite la prima e la seconda busta.
- 6.3.3 Mediante richiesta di un incontro** diretto e riservato con il **Responsabile Whistleblowing**, veicolando la richiesta mediante una delle forme di comunicazione previste ai precedenti art. 6.3.1 e 6.3.2.
- 6.4 Tutte le forme di comunicazione previste al precedente art. 6.3 sono di esclusiva competenza del **Responsabile Whistleblowing**.
- 6.5 Eventuali Segnalazioni pervenute tramite forme di comunicazione NON previste al precedente art. 6.3 o NON indirizzate al **Responsabile Whistleblowing** devono essere immediatamente trasmesse, al massimo entro 7 (Sette) giorni dal loro ricevimento, al **Responsabile Whistleblowing** a cura del Responsabile della funzione interna destinataria.
- Entro ulteriori 7 (Sette) giorni dal ricevimento della Segnalazione, il **Responsabile Whistleblowing** dovrà inviare al Segnalante l'avviso di presa in carico della Segnalazione (di cui al successivo art. 7.2.4). Ovviamente, l'avviso di presa in carico non potrà essere inviato qualora il Segnalante effettui una Segnalazione anonima (di cui al successivo art. 10), oppure non abbia provveduto a fornire gli estremi identificativi necessari.
- 6.6 Ai fini della tutela della riservatezza del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione, nonché di tutta la necessaria documentazione relativa alla Segnalazione, tutte le Segnalazioni ricevute, in qualsiasi forma di comunicazione (di cui al precedente art. 6.3), sono accessibili unicamente al **Responsabile Whistleblowing** e non possono essere accessibili da altre persone o uffici di **DeD**.
- 6.7 Il Segnalante può procedere con la Segnalazione attraverso una delle forme previste al precedente art. 6.3, attraverso le quali è possibile:
- a) **scrivere** una relazione particolareggiata del fatto oggetto della Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4);
 - b) **allegare** un file contenente tutta la documentazione necessaria per fornire elementi di fondatezza del fatto oggetto di Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4);
 - c) **richiedere** anche un incontro diretto e riservato con il **Responsabile Whistleblowing**, con l'intento di esporre personalmente e compiutamente la propria Segnalazione (di cui al precedente art. 6.3.3).

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

7. Gestione delle Segnalazioni.

- 7.1 Le Segnalazioni Whistleblowing ricevute tramite una delle forme previste dal Canale di comunicazione interno (di cui al precedente art. 6.3) vengono prese in carico dal **Responsabile Whistleblowing**, il quale provvede a effettuare la registrazione di ogni singola Segnalazione come di seguito indicato.
- 7.1.1 Sul **Registro delle Segnalazioni interne** (in formato Excel), in ordine progressivo di numero di protocollo attribuito (di cui al successivo art. 7.2.1), la corrispondente documentazione necessaria pervenuta (di cui al precedente art. 5.4, lett. da b) a e) e tutte le attività svolte per ogni singola Segnalazione ricevuta, ad eccezione dei nominativi del Segnalante (di cui al precedente art. 5.4, lett. a), del Segnalato (di cui al precedente art. 5.4, lett. f) e degli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4, lett. g).
- 7.1.2 Sul **Registro Segnalanti** (in formato Excel), in ordine progressivo di numero di protocollo attribuito (di cui al successivo art. 7.2.1), il corrispondente nominativo del Segnalante (di cui al precedente art. 5.4, lett. a), nonché del Segnalato (di cui al precedente art. 5.4, lett. f) e degli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4, lett. g).
- 7.2 Il **Responsabile Whistleblowing** provvedere a disciplinare il processo di ricezione e gestione di tutte le Segnalazioni ricevute, come di seguito indicato:
- 7.2.1 Attribuire a ogni singola Segnalazione ricevuta un numero di protocollo progressivo dedicato caratterizzato dalla lettera W (W1 e seguenti).
- 7.2.2 Registrare sul **Registro delle Segnalazioni interne** (di cui al precedente art. 7.1.1), per ogni singola Segnalazione ricevuta, il numero di protocollo attribuito (di cui al precedente art. 7.2.1), la data di ricezione e la corrispondente documentazione necessaria pervenuta (di cui al precedente art. 5.4, lett. da b) a e).
- 7.2.3 Separare i **dati identificativi** e le **informazioni di contatto** del Segnalante (di cui al precedente art. 5.4, lett. a), del Segnalato (di cui al precedente art. 5.4, lett. f) e degli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4, lett. g) dalla documentazione necessaria pervenuta relativa alla Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4, lett. da b) a e), al fine di garantirne l'anonimato. Registrare sul **Registro Segnalanti** (di cui al precedente art. 7.1.2) il numero di protocollo attribuito (di cui al precedente art. 7.2.1), la data di ricezione, il corrispondente nominativo del Segnalante, nonché del Segnalato e degli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione.
- 7.2.4 Inviare al Segnalante, entro 7 (Sette) giorni dalla data di ricezione, l'avviso di presa in carico della Segnalazione ricevuta ed effettuare la relativa registrazione sul **Registro delle Segnalazioni interne** (di cui al precedente art. 7.1.1).
- 7.2.5 Qualora non sussistano elementi decisivi per l'archiviazione (di cui al successivo art. 7.3), avviare la fase istruttoria interna (di cui ai successivi art. 8.3 e seguenti) ed effettuare la registrazione sul **Registro delle Segnalazioni interne** (di cui al precedente art. 7.1.1) della data di inizio istruttoria.
- 7.2.6 Rendere disponibile, ai soggetti che gestiscono l'istruttoria, solamente documentazione necessaria pervenuta (di cui al precedente art. 5.4, lett. da b) a e).
- 7.2.7 Mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere, se necessario, informazioni e documenti integrativi, effettuando la registrazione sul **Registro delle Segnalazioni interne** (di cui al precedente art. 7.1.1) delle data di richiesta e di ricezione di dette informazioni e documenti integrativi.
- 7.2.8 Raccogliere in un **Fascicolo riservato**, sul quale verrà riportato solamente il numero di protocollo progressivo assegnato (di cui al precedente art. 7.2.1), tutte le informazioni e la necessaria documentazione relativa a ogni singola Segnalazione ricevuta (di cui al precedente art. 5.4, lett. da b) a e). Tutti i **Fascicoli riservati** saranno custoditi dal **Responsabile Whistleblowing**.
- 7.2.9 Garantire la tracciabilità di tutte le attività svolte per ogni singola Segnalazione ricevuta, assicurando il costante e tempestivo aggiornamento del **Registro delle Segnalazioni interne** (di cui al precedente art. 7.1.1) e il necessario livello di riservatezza dei singoli Segnalanti (**Registro Segnalanti**);
- 7.2.10 Custodire tutti i **Fascicoli riservati** (di cui al precedente art. 7.2.8) relativi a ogni singola Segnalazione ricevuta e il **Registro delle Segnalazioni interne** (di cui al precedente art. 7.1.1)

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

in un **Archivio Segnalazioni** dedicato, implementando idonee misure tecniche e organizzative di sicurezza.

7.2.11 Raccogliere in una **Busta sigillata**, sulla quale verrà riportato solamente il numero di protocollo progressivo assegnato (di cui al precedente art. 7.2.1) i **dati identificativi e le informazioni di contatto**, per ogni singola Segnalazione ricevuta, del Segnalante (di cui al precedente art. 5.4, lett. a), del Segnalato (di cui al precedente art. 5.4, lett. f), degli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4, lett. g).

Custodire tutte le **Buste sigillate** e il **Registro Segnalanti**, (di cui al precedente art. 7.1.2) in un **Archivio Segnalanti** dedicato, implementando idonee misure tecniche e organizzative di sicurezza.

7.2.12 Conservare, conformemente a quanto previsto dalla vigente Normativa di settore, la documentazione di cui ai precedenti art. 7.2.10 e 7.2.11 per un periodo non inferiore a 5 (Cinque) anni, a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione (di cui al successivo art. 8.6.3).

Allo scadere del termine di conservazione, detta documentazione viene distrutta e cancellata da ogni Archivio e Registro (di cui ai precedenti art. 7.2.10 e 7.2.11), fatti salvi i casi in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e sia autorizzato dalla Legge o da un provvedimento dell'Autorità per la protezione dei dati personali o, comunque, per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

7.2.13 Provvedere ad aggiornare semestralmente il Consiglio di Amministrazione e il Responsabile Controlli sull'attività complessiva di gestione delle Segnalazioni ricevute.

7.3 Il **Responsabile Whistleblowing**, a seguito delle motivazioni negative indicate al successivo art. 8.2., provvede ad **archiviare** la Segnalazione ricevuta, effettuando la registrazione sul **Registro delle Segnalazioni interne** (di cui al precedente art. 7.1.1) della data di archiviazione e della data di invio delle motivazioni al Segnalante.

7.4 L'accesso al **Registro delle Segnalazioni interne** (di cui al precedente art. 7.1.1) e ai **Fascicoli riservati** (di cui al precedente art. 7.2.8) è disponibile, oltre al **Responsabile Whistleblowing**, anche ai soggetti che gestiscono l'istruttoria.

7.5 L'accesso al **Registro Segnalanti** (di cui al precedente art. 7.1.2) e alle **Buste sigillate** (di cui al precedente art. 7.2.11) è riservato unicamente al **Responsabile Whistleblowing**.

7.6 Qualora il **Responsabile Whistleblowing** riscontri di versare in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto a una o più Segnalazioni ricevute, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Responsabile Controlli.

Il Responsabile Controlli, in via eccezionale, provvederà alla gestione di detta Segnalazione nelle modalità indicate nella presente **Procedura Whistleblowing**.

8. Iter istruttorio.

8.1 Alla ricezione di una Segnalazione, il **Responsabile Whistleblowing** valuta in via preliminare quanto di seguito indicato.

8.1.1 La sussistenza dei requisiti necessari per l'avvio della successiva fase istruttoria interna (di cui al successivo art. 8.3 e seguenti), dando priorità alle Segnalazioni riferite a violazioni ritenute particolarmente gravi e/o che necessitano di essere trattate con urgenza.

8.1.2 La classificazione della Segnalazione ricevuta come **Whistleblowing** od **Ordinaria**:

a) nel caso di **Segnalazione Whistleblowing** (indicate al precedente art. 5.3), la gestione sarà di competenza del **Responsabile Whistleblowing**, secondo il presente iter istruttorio e beneficerà delle tutele previste dalla vigente Normativa Whistleblowing (i cui scopo e obiettivi sono indicati al precedente art. 3);

b) nel caso di **Segnalazione Ordinaria** (intendendo con tale termine le Segnalazioni NON riguardanti le violazioni indicate al precedente art. 5.3), la gestione sarà di competenza del Responsabile Reclami e il **Responsabile Whistleblowing** provvederà tempestivamente all'inoltro della stessa; pertanto detta Segnalazione non beneficerà delle tutele previste dalla vigente Normativa Whistleblowing (i cui scopo e obiettivi sono indicati al precedente art. 3).

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

- 8.1.3 La necessità di richiedere al Segnalante, tramite il Canale di comunicazione interno utilizzato, informazioni e documenti integrativi, nel caso ritenga utile e opportuno effettuare approfondimenti prima di esprimere la propria valutazione in ordine all'ammissibilità della Segnalazione.
- 8.1.4 Qualora non sussistano elementi determinanti per l'archiviazione (di cui al successivo art. 8.2), **avvia la fase istruttoria interna** (di cui al successivo art. 8.3 e seguenti).
- 8.2 A seguito dell'**esito negativo** della valutazione preliminare (di cui al precedente art. 8.1), il **Responsabile Whistleblowing** provvede all'**archiviazione** della Segnalazione ricevuta, nonché all'invio di un motivato riscontro al Segnalante, qualora la stessa risulti:
- a) manifestamente infondata o generica o superficiale;
 - b) riferita a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, in assenza di elementi di novità.
- 8.3 A seguito dell'**esito positivo** della valutazione preliminare (di cui al precedente art. 8.1), il **Responsabile Whistleblowing** provvede all'avvio della fase istruttoria interna. Al fine di dare diligente seguito alla Segnalazione ricevuta, il **Responsabile Whistleblowing** assicura lo svolgimento delle opportune e necessarie verifiche sul fatto oggetto della Segnalazione ricevuta, garantendo che queste siano svolte nei tempi previsti e nel rispetto dei principi di riservatezza, obiettività, competenza e diligenza professionale, con il supporto, ove necessario, delle funzioni specialistiche di competenza.
- 8.4 Il termine per l'avvio dell'istruttoria è di 15 (Quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della Segnalazione (di cui al precedente art. 7.2.2).
- 8.5 In particolare, il **Responsabile Whistleblowing** provvede a quanto di seguito indicato.
- 8.5.1 Avviare le verifiche, informando, a seconda dei casi, il Responsabile della funzione interessata per l'oggetto delle materie trattate nella Segnalazione ricevuta e/o i consulenti esterni per necessità di investigazione specifiche e specialistiche.
- 8.5.2 Assicurare, ove necessario, l'ulteriore interlocuzione con il Segnalante, mediante lo scambio di messaggi, informazioni e documenti integrativi.
- 8.5.3 Convocare in audizione il Segnalato e/o gli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione ricevuta, potendo, altresì, richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o di documenti.
- 8.5.4 Garantire l'anonimato del Segnalante e degli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione ricevuta, qualora debbano essere necessariamente coinvolte altre funzioni aziendali e/o consulenti esterni.
- 8.5.5 Assicurare, in ogni caso, che l'attività istruttoria coinvolga esclusivamente soggetti che siano direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione ricevuta; inoltre, qualora risulti strettamente necessario, ai fini di una completa valutazione, comunicare l'identità del Segnalante, questo può avvenire previo consenso espresso di quest'ultimo, fatti salvi i casi in cui venga richiesta dall'Autorità Giudiziaria.
- 8.5.6 Concordare con il Responsabile Controlli i provvedimenti ritenuti opportuni a tutela degli interessi di **DeD** (azioni giudiziarie, adeguate misure sanzionatorie, sospensione/cancellazione di Dipendenti, Collaboratori, Fornitori, etc.) e l'eventuale piano di azione necessario al miglioramento del Sistema di Controllo Interno (del quale il Responsabile Controlli deve garantire il monitoraggio dell'attuazione) da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
- 8.5.7 Fornire opportuna informativa al Responsabile della funzione interessata dalle verifiche di quanto previsto al precedente art. 8.5.6.
- 8.5.8 Informare, in caso di Segnalazione ricevuta relative a fatti rilevanti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Responsabile Controlli, qualora non coinvolti nei fatti oggetto della Segnalazione stessa.
- 8.6 Il **Responsabile Whistleblowing**, una volta conclusa la fase istruttoria interna, provvede a quanto segue:
- 8.6.1 Predisporre, di concerto con il Responsabile Controlli, la Relazione con le valutazioni finali dell'iter istruttorio effettuato (nella misura di quanto consentito dalla Legge) e con i provvedimenti ritenuti opportuni a tutela degli interessi di **DeD** (di cui al precedente art. 8.5.6), nel rispetto di quanto previsto dalla vigente Normativa di settore e dalle Procedure interne.

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

- 8.6.2 Sottoporre al Consiglio di Amministrazione la Relazione di cui al precedente art. 8.6.1, per le decisioni che detto Organo riterrà opportuno adottare.
- 8.6.3 Comunicare, in nome e per conto di **DeD**, al Segnalante l'esito finale della procedura di Segnalazione presentata e, per estratto, sulle relative misure intraprese, entro 3 (Tre) mesi dalla data dell'avviso di presa in carico di detta Segnalazione (di cui al precedente art. 7.2.4).

9. Azioni da intraprendere.

- 9.1 Qualora dall'analisi sulla funzione interessata e sul sistema delle Procedure e Controlli interni esaminati emerga la necessità di adottare provvedimenti ritenuti opportuni, il **Responsabile Whistleblowing**, di concerto con il Responsabile Controlli (che deve garantire il monitoraggio dell'attuazione), dovrà definire un piano di azione correttivo per la rimozione delle criticità rilevate da proporre al Consiglio di Amministrazione, fornendo opportuna informativa al Responsabile della funzione interessata.
- 9.2 Il **Responsabile Whistleblowing** fornirà al Responsabile Controlli il nominativo del Segnalante esclusivamente nel caso in cui sia strettamente indispensabile per l'attuazione dei provvedimenti ritenuti opportuni per far fronte alla violazione riscontrata e, comunque, previo consenso espresso del Segnalante stesso.
- 9.3 Il Responsabile Controlli, espressamente autorizzato al trattamento dei dati personali, dovrà adottare particolari cautele al fine di evitare indebite circolazioni di informazioni personali sul Segnalante, sul Segnalato e sugli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione ricevuta, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici di **DeD**.
- 9.4 In attuazione di quanto sopra, il **Responsabile Whistleblowing**, di concerto con il Responsabile Controlli, può proporre al Consiglio di Amministrazione la presentazione di denunce/esposti all'Autorità Giudiziaria verso gli autori di indebite condotte accertate, fornendo opportuna informativa al Responsabile della funzione interessata.
- 9.5 Qualora il Segnalato ritenga che il Segnalante abbia presentato la Segnalazione solo con la finalità di calunniarlo e/o diffamarlo, può presentare denunce/esposti all'Autorità Giudiziaria contro persone a lui non note. Laddove l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover procedere nei confronti del Segnalante, può richiedere a **DeD** di fornire detta identità.
- 9.6 Nel caso di cui al precedente art. 9.5, quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia/esposto all'Autorità Giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, nei riguardi del Segnalante si potrà procedere con l'applicazione di adeguate misure sanzionatorie che verranno, di volta in volta, proposte dal **Responsabile Whistleblowing**, di concerto con il Responsabile Controlli, al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della gravità del comportamento illecito realizzato.
- 9.7 In tutte le fasi inerenti all'accertamento dei fatti segnalati, **DeD** assicura la tutela del Segnalante contro qualsiasi azione ritorsiva che potrebbe subire e/o adottata in ragione della Segnalazione effettuata. Pertanto, qualora il Segnalante, a seguito dell'accertamento della Segnalazione, ritenga di aver subito condotte ritorsive, può inoltrare una nuova Segnalazione - non anonima - avente ad oggetto le ritorsioni subite, autorizzando preventivamente il **Responsabile Whistleblowing** ad accedere ai suoi dati personali, affinché siano adottati i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione e/o per rimediare alle conseguenze negative connesse alla discriminazione, nonché avviare tutti i provvedimenti che saranno ritenuti necessari, eventualmente anche disciplinari.

10. Segnalazioni anonime.

- 10.1 Le Segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del Segnalante sono considerate anonime.
- 10.2 Le Segnalazioni anonime sono equiparate a Segnalazioni Ordinarie e, di conseguenza, vengono trattate dal **Responsabile Whistleblowing** in conformità a quanto previsto nel precedente art. 8.1.2, lett. b).
- 10.3 Il Segnalante anonimo successivamente identificato, mediante dati identificativi e informazioni di contatto (di cui al precedente art. 5.4, lett. a), beneficia delle tutele previste dalla vigente Normativa in termini di riservatezza e protezione da comportamenti ritorsivi (in conformità a quanto previsto nel precedente art. 4.2.1).

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

11. Segnalazioni esterne.

- 11.1 Ai sensi dell'art. 6 del **D. Lgs. n. 24/2023**, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:
- il Canale di comunicazione interno (di cui al precedente art. 6) non risulti attivato, o, anche se attivato, risultino fondati motivi per non ritenerlo conforme a quanto previsto dall'art. 4 del predetto Decreto;
 - il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna, alla quale **DeD** non ha dato riscontro entro i termini di scadenza previsti;
 - il Segnalante ha circostanziati e fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
 - il Segnalante ha circostanziati e fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- 11.2 Le modalità attraverso cui il Segnalante può effettuare la segnalazione esterna all'ANAC, sono definite da quest'ultima e indicate nel sito **www.anticorruzione.it**, in una sezione dedicata facilmente identificabile e accessibile.
- 11.3 Tra le informazioni che possano essere reperite nel sito ANAC **www.anticorruzione.it** si segnala tra l'altro:
- illustrazione delle misure di protezione del Segnalante;
 - contatti ANAC (numero telefonico, recapito postale, PEC, Email) per effettuare una Segnalazione esterna;
 - istruzioni sull'uso del Canale di segnalazione esterno;
 - modalità con cui l'ANAC può chiedere al Segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro a una Segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare a una Segnalazione esterna.

12. Divulgazione pubblica.

- 12.1 Un'ulteriore modalità di Segnalazione consistente nella divulgazione pubblica, con la quale le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o, comunque, attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- 12.2 Le condizioni per effettuare una divulgazione pubblica sono:
- a fronte di una Segnalazione interna alla quale **DeD** non ha dato riscontro entro i termini di scadenza previsti, il Segnalante ha fatto seguito con una Segnalazione esterna, alla quale l'ANAC, a sua volta, non ha dato riscontro entro i termini di scadenza previsti;
 - il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione esterna, alla quale l'ANAC non ha dato riscontro entro i termini di scadenza previsti;
 - Il Segnalante ha fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete e, quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - Il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni, oppure possa non avere efficace seguito.
- 12.3 Nei casi indicati al precedente art. 12.2, il Segnalante che effettui una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal **D. Lgs. n. 24/2023**.

13. Tutela da ritorsioni.

- 13.1 Il Segnalante non può subire ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, in conseguenza della propria Segnalazione.

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

- 13.2 Le ritorsioni consistono in atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni – come detto, anche solo tentate o minacciate – che provochino o possano recare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- 13.3 Per ritorsioni, a titolo esemplificativo, si intendono:
- licenziamento;
 - sospensione;
 - retrocessione di grado o mancata promozione;
 - mutamento di funzioni;
 - note di demerito o adozione di misure disciplinari;
 - sospensione della formazione;
 - mancata conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato;
 - misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro;
 - conclusione anticipata o annullamento del servizio di fornitura di beni e/o servizi;
 - coercizione, ostracismo o molestie;
 - discriminazioni o, comunque, comportamenti sfavorevoli;
 - danni reputazionali o pregiudizi economici.
- 13.4 Nell'ambito di controversie stragiudiziali o procedimenti giudiziari aventi ad oggetto i **comportamenti ritorsivi attuati nei confronti del Segnalante**, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione effettuata; pertanto, l'onere della prova che detti comportamenti ritorsivi si basino su motivazioni estranee agli stessi rimane a carico di colui che li ha posti in essere.
- 13.5 La tutela del Segnalante contro le ritorsioni è subordinata alle seguenti condizioni:
- che le informazioni sulle violazioni riguardino comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza nell'ambito del rapporto con **DeD** (di cui al precedente art. 5.2);
 - che il Segnalante, utilizzando il Canale di comunicazione interno (di cui al precedente art. 6) e seguendo la procedura indicata, abbia effettuato **Segnalazioni Whistleblowing** circostanziate e non basate su meri sospetti, riguardanti esclusivamente le violazioni indicate al precedente art. 5.3;
 - che la ritorsione sia consequenziale alla Segnalazione.
- 13.6 Le ritorsioni subite devono essere comunicate all'ANAC, la quale ha il compito di verificare se esse siano conseguenza della Segnalazione effettuata; in tal caso, adotterà le misure previste dalla vigente Normativa di settore.
- 13.7 A tutela del Segnalato e degli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione, la protezione prevista in presenza di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza – anche non definitiva in primo grado– della responsabilità del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.
- In tali casi, **DeD** potrà procedere nei confronti del Segnalante con l'applicazione di adeguate misure sanzionatorie che verranno, di volta in volta, proposte dal **Responsabile Whistleblowing**, di concerto con il Responsabile Controlli, al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della gravità del comportamento illecito realizzato.
- 14. Tutela della riservatezza.**
- 14.1 Il Canale di comunicazione interno (di cui al precedente art. 6) garantisce la riservatezza dei dati identificativi e delle informazioni di contatto del Segnalante (di cui al precedente art. 5.4, lett. a), del Segnalato (di cui al precedente art. 5.4, lett. f) e degli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4, lett. g), nonché di tutta la necessaria documentazione relativa alla Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4, lett. da b) a e).

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

- 14.2 L'identità del Segnalante e le informazioni dalle quali può evincersi, anche indirettamente, tale identità possono essere conosciute solo dal **Responsabile Whistleblowing**.
- 14.3 Altri soggetti possono supportare il **Responsabile Whistleblowing** solo ove sia strettamente necessario ai fini dell'iter istruttorio (di cui al precedente art. 8) e, comunque, senza che sia loro comunicato alcun dato identificativo e informazioni di contatto del Segnalante (di cui al precedente art. 5.4, lett. a), del Segnalato (di cui al precedente art. 5.4, lett. f) e degli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4, lett. g), né siano in grado di ricostruire l'identificazione degli stessi.
- 14.4 L'eventuale comunicazione dei dati identificativi e delle informazioni di contatto del Segnalante (di cui al precedente art. 5.4, lett. a) può avvenire previo consenso espresso di quest'ultimo.
- 14.5 Il divieto di rivelare l'identità del Segnalante è da riferirsi non solo al suo nominativo, ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della Segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dalla quale possa dedursi, direttamente o indirettamente, l'identità del Segnalante.
- 14.6 Pertanto, il **Responsabile Whistleblowing** non può trasmettere a terzi la Segnalazione, salvo che:
- il nominativo del Segnalante e/o le informazioni contenute nella Segnalazione da cui possa desumersi l'identità del Segnalante siano state anonimizzate;
 - la Segnalazione venga richiesta dall'Autorità Giudiziaria per procedere nei confronti del Segnalante, qualora il Segnalato abbia presentato denuncia contro persone a lui non note, ritenendo la Segnalazione presentata solo con la finalità di calunniarlo e/o diffamarlo (di cui al precedente art. 9.5);
 - il **Responsabile Whistleblowing** abbia ottenuto formale consenso dal Segnalante.
- 14.7 Nell'ambito di eventuali misure sanzionatorie erogate da **DeD** nei confronti del Segnalante (di cui al precedente art. 9.6), la protezione prevista in presenza di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza – anche non definitiva in primo grado– della responsabilità del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa (di cui al precedente art. 13.7).
- ### 15. Trattamento dei dati personali.
- 15.1 Il Titolare dei dati personali trattati nel processo di gestione delle Segnalazioni è **DeD**.
- 15.2 I dati identificativi e le informazioni di contatto del Segnalante (di cui al precedente art. 5.4, lett. a), del Segnalato (di cui al precedente art. 5.4, lett. f) e degli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4, lett. g) sono trattati in conformità con la vigente Normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) e di cui al D. Lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101/2018 e in linea con le prescrizioni del **D. Lgs. n. 24/2023**.
- 15.3 I dati contenuti nelle Segnalazioni ricevute sono gestiti dal **Responsabile Whistleblowing** (di cui al precedente art. 4.2.3), che potrà avvalersi di soggetti interni o esterni nello svolgimento dell'iter istruttorio (di cui al precedente art. 8), sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla vigente Normativa di settore a tutela dei dati identificativi e delle informazioni di contatto del Segnalante (di cui al precedente art. 5.4, lett. a), del Segnalato (di cui al precedente art. 5.4, lett. f) e degli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4, lett. g), nonché della necessaria documentazione relativa alla Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4, lett. da b) a e).
- 15.4 I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali nella gestione delle Segnalazioni ricevute sono appositamente nominati e specificatamente formati dal Titolare del trattamento, al fine di assicurare la massima riservatezza e tutela dei dati trattati, operando:
- ove interni, in qualità di autorizzati al trattamento ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies*, D. Lgs. n. 196/2003;
 - ove esterni, in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

- 15.5 Tutti i soggetti indicati al precedente art. 15.4 sono tenuti alla più assoluta riservatezza sulle Segnalazioni ricevute e su tutti i dati a esse relativi, impegnandosi ad adottare ogni misura di sicurezza atta ad impedire a terzi non autorizzati di venire a conoscenza delle informazioni trattate. Gli stessi soggetti si impegnano, altresì, a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali, in modo da escluderne il trattamento quando non necessario.
- 15.6 In base al principio di minimizzazione, saranno trattati solo i dati identificativi e le informazioni di contatto del Segnalante (di cui al precedente art. 5.4, lett. a), del Segnalato (di cui al precedente art. 5.4, lett. f) e degli altri soggetti direttamente a conoscenza del fatto oggetto della Segnalazione (di cui al precedente art. 5.4, lett. g).
- 15.7 In attuazione del precedente art. 15.6, **categorie particolari di dati personali** (inerenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, come indicato dall'art. 9, paragrafo 1 del GDPR) **e di dati giudiziari** (inerenti a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza, come indicato dall'art. 10 del GDPR), che manifestamente non risultino utili al trattamento di una specifica Segnalazione, non devono essere inseriti, da parte del Segnalante, all'interno della Segnalazione. In ogni caso, qualora fossero presenti, **DeD** non ne farà alcun uso e saranno tempestivamente cancellati e distrutti.
- 15.8 Le Segnalazioni ricevute e la relativa documentazione (di cui ai precedenti art. 7.2.10 e 7.2.11), conformemente a quanto previsto dalla vigente Normativa di settore, sono conservati per un periodo non inferiore a 5 (Cinque) anni, a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione (di cui al precedente art. 8.6.3).
- Allo scadere del termine di conservazione, detta documentazione viene distrutta e cancellata da ogni Archivio e Registro, fatti salvi i casi in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e sia autorizzato dalla Legge o da un provvedimento dell'Autorità per la protezione dei dati personali o, comunque, per ordine dell'Autorità Giudiziaria (di cui al precedente art. 7.2.12).